

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 4 maggio 2012

Oggetto: appalti e subappalti ulteriori responsabilità per i committenti

Circolare numero: 010/2012

Sintesi

Numerosi interventi normativi hanno progressivamente esteso la corresponsabilità del committente rispetto a debiti retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali gravanti sull'appaltatore-datore di lavoro in relazione all'esecuzione del contratto di appalto.

Approfondimento

1. Il progressivo aggravamento delle responsabilità per il committente nella filiera degli appalti

Per lungo tempo la responsabilità del committente, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto di appalto, è stata limitata ai debiti retributivi dell'appaltatore e comunque entro le somme dovute all'appaltatore stesso in relazione al contratto di appalto (art.1676 c.c.).

Nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto a più riprese sulla materia. La responsabilità del committente è stata via via estesa non solo ai debiti retributivi, previdenziali o fiscali dell'appaltatore prevedendo solo limiti temporali (d. lgs. n.276/2003; d. lgs. n.251/2004; l. n.248/2006), ma anche ai debiti risarcitori derivanti da infortunio sul lavoro non coperti dall'assicurazione Inail (d. lgs. n.81/2008).

La posizione debitoria dell'appaltatore nei confronti degli Istituti previdenziali/assicurativi non ha mai impedito il rilascio del DURC nei confronti del committente obbligato solidale (Interpello Min. Lav. n.3/2010). Peraltro, sia ai dipendenti dell'appaltatore, sia ai funzionari di Inps, Inail, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate è stata riconosciuta la facoltà di pretendere direttamente dal committente quanto non versato dall'appaltatore, ma entro due anni dalla cessazione del contratto di appalto.

Inoltre, nel caso di appalto pubblico, la stazione appaltante (ossia il committente) è stata obbligata a trattenere dal pagamento gli importi corrispondenti all'inadempienza contributiva/assicurativa e a versarli direttamente agli Enti competenti (Inps, Inail, Cassa edile cfr. d.P.R.n.207/2010; Circ. Inps n.54/2012).

2. L'intervento di Monti e le novità previste nel 2012

Nei più recenti interventi, si è precisato che il committente resta escluso dall'obbligo di pagare le sanzioni civili eventualmente contestate all'appaltatore, ma risponde solidalmente con quest'ultimo delle obbligazioni sorte in relazione all'esecuzione dell'appalto/subappalto. In particolare, nel limite temporale del biennio dalla cessazione del contratto, il committente è considerato obbligato, insieme all'appaltatore/subappaltatore, a corrispondere:

- trattamenti retributivi (incluse quote tfr), contributi previdenziali, premi assicurativi (art. 29, comma 2, d. lgs. n.276/2003 riformulato dalla l. n.35/2012);

- oneri fiscali (ritenute sui redditi da lavoro dipendente; versamento dell'IVA scaturente dalle fatture), *fatta salva la prova di "aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"* (art. 35, comma 28, legge n.248/2006 riformulato dall'art. 2, comma 5-bis, l. n. 44/2012).

Per evitare di essere chiamato a rispondere dei debiti retributivi/contributivi gravanti sull'appaltatore, addirittura prima dell'appaltatore stesso, l'imprenditore-committente deve essere sempre in grado di indicare al giudice il patrimonio dell'appaltatore sul quale può essere soddisfatta la pretesa creditoria (art. 29, comma 2, d. lgs. n.276/2003 riformulato dall'art., l. n.35/2012).

(E' evidente la finalità della norma intesa a responsabilizzare il committente per appalti da affidare ad appaltatori inadempienti e privi di beni da porre a garanzia dei propri debiti).

A fronte di una responsabilità solidale così pervasiva, si rende necessario integrare i contratti di appalto con specifiche clausole a tutela del committente che prevedano:

- 1) per sottrarsi a una escussione preventiva:
 - a. l'indicazione dei beni dell'appaltatore/subappaltatore posti a garanzia di qualsivoglia pretesa creditoria connessa all'appalto;
- 2) per escludere l'esistenza di debiti retributivi gravanti sull'appaltatore/subappaltatore:
 - a. l'individuazione specifica dei nominativi del personale da impiegare nell'appalto;
 - b. la previsione dell'obbligo per l'appaltatore/subappaltatore di esibire le buste paga (LUL) e/o le fatture quietanzate (pretesa legittima stante la responsabilità solidale);
- 3) per escludere l'esistenza di debiti contributivi e assicurativi gravanti sull'appaltatore /subappaltatore;
 - a. la previsione dell'obbligo di esibire il DURC;
 - b. la documentazione delle risultanze del Cassetto Previdenziale INPS/INAIL e/o il consenso per l'accesso;
- 4) per escludere l'esistenza di debiti fiscali gravanti sull'appaltatore/subappaltatore in qualità di sostituto di imposta e/o IVA:
 - a. la previsione dell'obbligo di esibire copia dei modelli F24 quietanziati;
 - b. la documentazione delle risultanze dell'estratto conto on-line Equitalia e del Cassetto Fiscale e/o il consenso per l'accesso .

L'attuale mappa delle responsabilità nella cd.filiera degli appalti (1)

entro 2 anni dalla cessazione del contratto sottoscritto tra le parti

Responsabilità solidale

Rapporti tra privati (2)		retributiva	contributiva	assicurativa	fiscale
Committente imprenditore e appaltatore	e	Sì	Sì	Sì (3)	Sì (3)
Appaltatore e subappaltatore	e	Sì	Sì	Sì	Sì

(1) dal 3 giugno 2008

(2) la disciplina è diversa in caso di appalti pubblici

(3) dal 2012

Cordialità